



Allegato B) al n. 64811/41722 di rep.

**STATUTO**

**NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE  
"TRASPORTO PUBBLICO FERRARESE"**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

1. E' costituita ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione di "Trasporto Pubblico Ferrarese - Società Consortile a responsabilità limitata" in sigla "TPF Soc. Consortile a r.l.".

**ART. 2 - SCOPO ED OGGETTO**

Lo scopo sociale è consortile ed è da individuarsi nella gestione del Trasporto Pubblico Locale ed in generale del trasporto nel bacino della provincia di Ferrara e province limitrofe.

La società svolge le seguenti attività:

1. la gestione del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo, nel bacino della provincia di Ferrara e province limitrofe;
2. l'attività di studio, ricerca, progettazione, formazione nel settore del trasporto pubblico e della mobilità.

La Società si propone, in particolare, di:

- a) gestire e realizzare tramite le società socie-consorziate l'attività di trasporto pubblico prevista ed indicata nel capitolato di gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale del bacino della provincia di Ferrara, secondo le modalità prescritte dall'ente appaltante e come verranno disciplinate dal regolamento interno di funzionamento;
- b) promuovere e coordinare azioni di interesse comune volte a favorire le più opportune sinergie tra le imprese socie;
- c) facilitare lo scambio di esperienze e di conoscenze professionali utili a perseguire l'innalzamento qualitativo delle prestazioni;
- d) migliorare la capacità di risposta alle richieste e aspettative dei clienti e degli utenti;
- e) favorire la progressiva integrazione dei servizi e dei livelli delle prestazioni.

Per il raggiungimento dello scopo sociale essa potrà:

- compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, immobiliare e mobiliare, finanziaria connessa con l'oggetto principale;
- raccogliere fondi presso i propri soci sotto forma di finanziamenti con o senza interessi, o contributi secondo la previsione di legge;
- assumere, con attività non esercitata nei confronti del pubblico e non in via prevalente, direttamente o indirettamente interessenze, quote e partecipazioni in altre società e imprese, a capitale pubblico o privato, aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio scopo sociale;

- prestare avalli, fideiussioni e ogni altra garanzia anche reale, anche a favore di terzi, con esclusione di ogni attività che sia considerata finanziaria nei confronti del pubblico dalle leggi vigenti.

**ART. 3 - SEDE**

1. La sede della Società Consortile è in Ferrara.
2. La Società Consortile potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. La sede sociale può essere trasferita nell'ambito del Comune di Ferrara con semplice decisione dell'Organo Amministrativo.

**ART. 4 - DURATA**

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
2. Potrà essere anticipatamente sciolta o ulteriormente prorogata, con delibera dell'assemblea dei soci.

**ART. 5 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00, diviso in quote secondo la legge.
2. I diritti sociali dei soci spettano in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.
3. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissa, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482 bis C.C..

**ART. 6 - FINANZIAMENTO SOCI**

I soci potranno effettuare versamenti in conto capitale e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

**ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE PER ATTO TRA VIVI.**

1. Il socio-consorziato non può trasferire le proprie quote senza prima averle offerte in prelazione agli altri soci-consorziati, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento.
2. Per partecipazione si intende la partecipazione di capitale sociale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione ad essa inerenti.
3. Pertanto il socio-consorziato che voglia trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote dovrà darne comunicazione scritta al Presidente indicando le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, tra le quali prezzo e modalità di pagamento.
4. La società, attraverso il Presidente, entro 30 (trenta) giorni, dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci i quali, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, potranno comunicare alla società il proprio intendi-

mento di esercitare il diritto di prelazione per l'intera quota posta in vendita e alle condizioni indicate.

5. In caso di pluralità di soci interessati, le quote poste in vendita spetteranno ai soci interessati in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

6. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a favore dei soci-consorziati che intendono avvalersene. Qualora nella comunicazione sia indicato come cessionario un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

7. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per il prezzo indicato dall'offerente e per l'intera partecipazione offerta.

8. Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini indicati oppure nessun socio-consorziato intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente, qualora non intenda accettare l'esercizio parziale della prelazione, sarà libero di trasferire la partecipazione all'acquirente ed al prezzo indicato nella comunicazione entro trenta (30) giorni dalla comunicazione da parte del Presidente o dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione. Qualora la partecipazione non venisse effettivamente trasferita al nominativo ed alle condizioni indicate, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, ogni trasferimento della medesima sarà nuovamente soggetto alle disposizioni del presente articolo.

9. Qualora il prezzo sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci, che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalla parti di comune accordo. In caso di mancato accordo, si fa riferimento al prezzo offerto dai terzi o, in mancanza, a quello determinato da un perito arbitratore da nominarsi d'accordo tra le parti e, in caso di ulteriori disaccordi, dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

10. Il diritto di prelazione a favore dei soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda permutare o altrimenti disporre delle quote, anche per transazione o per cessione dei beni.

11. Ciascun socio, che intenda concedere proprie quote in usufrutto o pegno o comunque sottoporle ad altre operazioni che ne limitino la piena disponibilità, è obbligato ad informare gli altri soci e ad offrire ad essi la prelazione dei corrispondenti diritti ai sensi del presente articolo.

12. L'alienazione delle quote e dei diritti di sottoscrizione ad esse inerenti e l'effettuazione di altre operazioni di cui sopra sarà efficace nei confronti della società solo

dopo che il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il socio alienante ha esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui al presente articolo.

13. Il trasferimento di partecipazioni a terzi può avvenire solo se il soggetto terzo sia impresa esercente il servizio di Trasporto Pubblico Locale.

14. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date ai soci-consorziati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi risultanti dal Libro Soci ed alla società presso la sede legale.

15. Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della società al momento dell'iscrizione nel Libro dei Soci.

#### **ART. 8 - MATERIE OGGETTO DELLA DECISIONE DEI SOCI**

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e/o del Revisore e la determinazione dei relativi compensi ai minimi di tariffa;
- d) le modifiche dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei Liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

#### **ART. 9 - DIRITTO DI VOTO**

1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci.

2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

3. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

#### **ART. 10 - MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE DECISIONI**

1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

#### **ART. 11 - ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio nazionale.

2. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;

- le materie all'ordine del giorno;
  - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
3. L'Assemblea è convocata con avviso comunicato ai soci e ai sindaci o al revisore, se nominati, con lettera raccomandata A.R. o a mezzo fax o posta elettronica confermati almeno otto giorni prima dell'assemblea.
4. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui, nell'adunanza precedente, l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.
5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti alla riunione o informati della stessa e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

In caso di opposizione alla trattazione di uno o più argomenti l'opposizione stessa dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

#### **ART. 12 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

1. I soci-consorziati sono legittimati a partecipare e a votare in assemblea solo se risultano iscritti nel Libro soci.
2. Ciascun socio-consorziato interviene all'Assemblea per il tramite della persona cui è attribuita la rappresentanza legale. E' tuttavia consentito ai soci-consorziati di farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona cui il rappresentante legale abbia conferito per iscritto apposita delega.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la sussistenza del diritto di intervento nell'Assemblea, anche per delega.
4. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
  - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-

dio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

6. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### **ART. 13 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal VicePresidente.

2. In assenza di Amministratori l'Assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dai soci consorziati intervenuti.

3. Il Presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti, sempre che per legge il verbale non debba essere redatto da Notaio.

4. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **ART. 14 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI**

1. L'assemblea dei soci-consorziati è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, se prevista, con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

2. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci-consorziati ai sensi del comma 3 dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

3. Per la trasformazione della società, per la fusione e per la scissione o nei casi previsti nei numeri 4) e 5) dell'art. 2479 C.C, per l'ammissione di nuovi soci e la esclusione di soci, per l'approvazione del Regolamento interno l'Assemblea dei soci-consorziati è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, se prevista con il voto favorevole del novantacinque per cento del capitale sociale.

4. Il voto segreto non è ammesso.

#### **ART. 15 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

1. Le assemblee aventi per oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio, sono convocate entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

2. Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'assemblea avente per oggetto l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 16 - AMMINISTRAZIONE**

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque a quindici membri, nominati dai soci-consorziati ai sensi del precedente art. 8). Gli amministratori, che possono essere anche non soci, durano in cari-

ca per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio stesso nel caso in cui non vi abbia provveduto direttamente l'Assemblea.

3. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri in carica, si applicano le disposizioni dell'art.2386 del C.C.,-

4. Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto in modo tassativo riservano all'assemblea. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri del Consiglio di Amministrazione; in mancanza di limitazioni il Consiglio è investito dei pieni poteri di cui al comma precedente.

5. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare Direttori, Procuratori speciali e ad negotia.

#### **ART. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia presso la sede della Società consortile sia altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale o dal Revisore, se nominati.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera da spedirsi mediante fax, telegramma o posta elettronica confermati, con preavviso di almeno cinque giorni ed in caso di urgenza con telegramma fax o posta elettronica confermati che dovrà pervenire almeno due giorni prima dell'adunanza. L'espletamento di tale formalità non è necessaria quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci Effettivi o del Revisore, questi ultimi se nominati.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione con le garanzie di cui all'art.12 del presente statuto.

#### **ART. 18 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Perché le adunanze del Consiglio di Amministrazione siano valide è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ad eccezione delle seguenti deliberazioni che devono essere assunte con il voto favorevole dell'80 % dei consiglieri in carica:

a. proporre all'Assemblea l'adozione/modifica dell'eventuale regolamento interno;

b. rilevare le infrazioni imputabili ai singoli soci-consorziati, comminare il richiamo scritto e le sanzioni pecuniarie e sottoporre all'Assemblea le situazioni che possono comportare l'esclusione dalla società;

c. proporre all'Assemblea le richieste e le condizioni di ammissione di nuovi soci.

2. I verbali di riunione saranno sottoscritti dal Presidente e da un Segretario nominato di volta in volta.

#### **ART. 19 - PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA SOCIALE**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società, convoca, presiede e coordina il Consiglio di Amministrazione e verifica l'attuazione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione stesso.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio; ad esso spetta la firma sociale per quanto di sua competenza.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente.

#### **ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO**

1. L'Assemblea dei soci-consorziati può nominare uno o più sindaci, nel rispetto delle norme di legge.

2. In caso di nomina, il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti e, tra i tre effettivi, l'Assemblea ne nomina il Presidente e determina il compenso da corrispondere ai sindaci.

3. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

4. Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

5. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

6. Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione della disciplina sugli enti di interesse pubblico di cui al Capo V del D.lgs. n. 39/2010, la revisione legale non potrà essere esercitata dall'organo di controllo e la durata dell'incarico, anche in deroga a quanto disposto nel presente statuto, dovrà rispettare i termini previsti dalla legge.

#### **ART. 21 - COMPETENZE E DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

1. Il Collegio Sindacale, ove nominato, si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

2. L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. e, fermo quanto sopra precisa-

to, può esercitare la revisione legale dei conti della società ai sensi dell'art. 2409 bis, comma 2, c.c., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla normativa vigente.

3. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

4. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

5. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione.

#### **ART. 22 - REVISORE**

1. La società può nominare, per la revisione legale dei conti, un revisore o una società di revisione, iscritto all'apposito registro, nel rispetto delle norme di legge.

2. Il compenso del revisore è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

3. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge e qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

4. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci secondo quanto previsto dall'art. 14, 1° comma.

#### **ART. 23 - GESTIONE SOCIALE**

1. La Società consortile, avvalendosi eventualmente di una propria struttura o di quella dei soci-consorzati, provvederà, per conto proprio e/o per conto e nell'interesse dei soci-consorzati, al compimento di tutto quanto occorra per l'esecuzione delle attività sociali.

2. Resta inteso che ciascuna società consorziata manterrà la propria autonomia giuridica, ed effettuerà con propri mezzi e risorse i servizi assegnati.

3. La Società Consortile potrà avvalersi dell'opera di personale legato ai soci-consorzati da rapporto di lavoro subordinato e da questi "distaccato" presso la Società Consortile medesima.

4. I corrispettivi riconosciuti ai soci che erogheranno direttamente i servizi, verranno calcolati al lordo delle penali e detratti gli eventuali costi di gestione della società consortile.

5. Qualora la Società Consortile si determini a svolgere attività richieste da uno o più soci consorzati, i costi (diretti e generali) relativi che la Società Consortile sopporterà saranno addebitati al socio consorziato o soci consorzati richiedenti, i quali provvederanno a rifonderli alla Società Consortile con le modalità e termini da prevedersi nel Regolamento interno o in altro particolare atto concernente l'assunzione dell'incarico da parte della Società Consortile.

6. La società risponde nei confronti dei terzi con il proprio patrimonio ma avrà, a sua volta, la possibilità di rivalersi nei confronti dei singoli soci-consorziati per i danni dagli stessi causati.

#### **ART. 24 - BILANCIO**

1. L'esercizio sociale termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge, da proporre all'approvazione dell'Assemblea, entro i termini di cui all'art. 15.

3. Gli utili di bilancio, al netto delle deduzioni relative a qualsiasi spesa o impegno, sono destinati come segue:

- a) per almeno il 5% a fondo di riserva legale;
- b) il residuo ai soci in proporzione alle quote di partecipazione rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinarli a riserva in tutto o in parte.

#### **ART. 25 - SCIoglimento DELLA SOCIETA' CONSORTILE**

1. La società consortile si scioglierà al verificarsi di una delle cause previste dalla legge.

2. In tal caso l'Assemblea dei soci-consorziati provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

#### **ART. 26 - RECESSO ED ESCLUSIONE**

Il recesso dalla società è consentito solo nei casi previsti dall'art. 2473 C.C..

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, o se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni della sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Per la liquidazione della quota ed il rimborso della partecipazione del socio recedente si applicano le disposizioni di legge in vigore.

Oltre che nei casi previsti per legge il socio può essere escluso dalla Società con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione quando:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o ha perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente la

società consortile;

c) senza giustificato motivo non effettua i servizi di propria competenza;

d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;

e) si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso la società consortile;

f) e' soggetto a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta.

Nei casi d) ed e) il socio inadempiente deve esserne invitato, a mezzo lettera raccomandata, all'adempimento e l'esclusione potrà aver luogo se l'inadempienza si protragga per trenta giorni da tale data.

#### **ART. 27 - FORO COMPETENTE**

1. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere fra i soci consorziati o fra loro e la società consortile, circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, è competente il Foro dove ha sede la società.

#### **ART. 28 - DOMICILIO DEI SOCI - CONSORZIATI**

1. Il domicilio dei soci-consorziati è quello risultante dal libro dei soci.

#### **ART. 29 - COMUNICAZIONI**

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale, ove non sia stato eletto un domicilio speciale, risultante dal libro soci.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo;

a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;

b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Liquidazione;

c) il libro delle decisioni del Collegio Sindacale per l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico del Sindaco e del Revisore Contabile.

#### **ART. 30 - RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia di società consortili e alle norme in tema di società commerciali a responsabilità limitata.